



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n.....di prot.

n. 04 Reg. Delib.

COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **17,00** e segg., alla seduta di 1^a convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 9/1986 e s.m.i., in sessione ordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
LE CAUSE ANDREA	X	URBANO CARMEN	=
CANNISTRACI SIMONA	X	BASILE SONIA	X
CORDARO ANNALISA	X	BRIGUGLIO MARIO	X
DI BLASI MARIA LUISA	X		
BRIGUGLIO TINDARO	X		
BRIGUGLIO LETTERIO	X		
FEDERICO SIMONA	=		
Assegnati n.10	In carica n. 10	Assenti n. 02	Presenti n. 08

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Minissale.

Per l'Amministrazione è presente il Vice Sindaco Sig. Domenico Cifalà, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Antonella Bongiorno e il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva Geom. Morabito Giuseppe.

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 10, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Le Cause Andrea, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Le Cause Andrea dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"*.

Il Presidente di seguito evidenzia che su tale proposta sono stati resi i prescritti pareri ed il favorevole parere del Revisore dei Conti e che il regolamento consta di n.66 articoli.

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Interviene il capogruppo della maggioranza consiliare Tindaro Briguglio che evidenzia che l'approvazione di questo regolamento è un obbligo di legge, anche in vista della prossima scadenza di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 -2023, e precisamente previsto dalla legge n.160 del 2019 che istituisce il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed abroga la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche , l'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni. Fa presente che lo schema di regolamento è stato esitato favorevolmente dalla Commissione regolamenti e che in tale regolamento è stata prevista anche la corresponsione del canone per le occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

Non essendoci alcun altro intervento, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 8 - VOTI FAVOREVOLI N. 8 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i prescritti pareri;

RILEVATO che sulla proposta è stato reso il parere da parte del Revisore dei Conti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia

PRESO ATTO dell'esito dell'eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"*.

Successivamente il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 8 - VOTI FAVOREVOLI N. 8 - VOTI CONTRARI N. 0 -
ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 -
comma 2 - della L.R. 44/1991.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 - 951239

P. I. 00393920830

e-mail : segreteria@comunescalettazanclea.it

**PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 04/2021**

Presentata dal Vice Sindaco: Cifalà Domenico
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giovanna Briguglio

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Richiamato l'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che il termine per approvare le disposizioni regolamentari con effetto retroattivo dal 1 gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15. 12.1997 n. 446, come integrato dall'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 e successivamente dall'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448, in base al quale "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 il quale a sua volta dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 30 comma 4 del D.L. 22.03.2021 n. 41 (c.d. Decreto Sostegno) – pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22.03.2021 – ha disposto un'ulteriore proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 30 aprile 2021;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato canone, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati enti, e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi

pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

Richiamata la disciplina inerente il suddetto canone contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della Legge 27.12.2019 n.160;

Considerato che il suddetto Canone sostituisce per questo Comune, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che stabilisce che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dati tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Visti i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Ritenuto quindi di istituire il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1 gennaio 2021 ed approvare il relativo Regolamento;

Dato atto che le tariffe saranno definite con successivo provvedimento di competenza della Giunta Municipale;

Visto lo schema di Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 66 articoli, che si allega a costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Fatto presente che in data 01.04.2021 con verbale n. 02 la Commissione consiliare Regolamenti comunali ha esaminato il succitato schema di Regolamento e lo ha esitato favorevolmente;

Vista la nota del MEF del 23 marzo 2021 che contiene le indicazioni operative relative agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, che ha chiarito relativamente al Canone unico patrimoniale che le relative delibere, non essendo un'entrata tributaria, non devono essere trasmesse al MEF;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b) del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di revisione economico – finanziaria;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1. DI APPROVARE** l'allegato Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 66 articoli, a fare parte integrante e


sostanziale del presente atto;

2. **DI DARE ATTO** che con successiva deliberazione la Giunta Municipale procederà alla definizione ed alla approvazione delle tariffe del canone;
3. **DI STABILIRE** che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1 gennaio 2021;
4. **DI DARE ATTO** che il suddetto Canone sostituisce per questo Comune, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone;
5. **DI DARE ATTO** che, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27.12.2019 n. 160, nonché alle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
6. **DI DARE ATTO** che come da nota del MEF del 23 marzo 2021 che contiene le indicazioni operative relative agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, relativamente al Canone unico patrimoniale che le relative delibere, non essendo un'entrata tributaria, non devono essere trasmesse al MEF;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
8. **DI DARE** immediata esecutività al presente provvedimento al fine di poter procedere ai conseguenti adempimenti di legge entro il 30.04.2021.

Responsabile del Procedimento



Il Proponente



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

FAVOREVOLE

il 13/04/2011



Il Responsabile dell'Area

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

FAVOREVOLE

il 13/04/2011



Il Responsabile Area Economica Finanziaria



COMUNE di SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con Delibera C.C. n. _____ del _____

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorre dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

ART. 2
PRESUPPOSTO

1) Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo

pubblico. [N.B.: L'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 non contempla tra le fattispecie "le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio"].

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) dello stesso comma.

3) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 3 SOGGETTIVITA' PASSIVA

1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2) Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini della classificazione anagrafica del Comune di Scaletta Zanclea, ove la stessa costituisce parametro di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, ivi compresa la disciplina tariffaria, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno a quello precedente, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

ART. 5 RIDUZIONI

1) Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:

a) eccedenti i mille metri quadrati;

b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici ovvero con il patrocinio dell'ente;¹

c) con spettacoli viaggianti

d) per l'esercizio dell'attività edilizia

ART. 6
ESENZIONI

1) Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione

delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

**ART. 7
DICHIARAZIONE**

1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

**ART. 8
PAGAMENTO DEL CANONE**

1) Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e ss.mm.ii.

2) Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall'articolo 36 del presente regolamento il canone è da versarsi annualmente entro il medesimo termine di cui all'art. 7.

**ART. 9
RIMBORSI**

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.

2) Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in materia, decorrono, con maturazione giornaliera, dalla data di esecuzione del pagamento.

**ART. 10
FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1) L'amministrazione designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.

2) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano, invece, al concessionario, restando ferme le competenze in merito al rilascio di atti di concessione e/o autorizzazione.

**ART. 11
ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO**

Ai fini dell'applicazione e della graduazione del canone, disciplinato dal presente regolamento, il territorio del Comune di Scaletta Zanca è suddiviso in 3 (tre) zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite dalle planimetrie allegatae al presente regolamento, quale parte integrante (**All. n. 1**), in funzione del

contesto urbanistico - edilizio, dell'intensità demografica, della presenza in zona di pubblici servizi nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare.

LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

ART. 12 NATURA DELLE OCCUPAZIONI

- 1) Le occupazioni di cui all'art. 2 si dividono in permanenti e temporanee.
- 2) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata non sia inferiore all'anno.
- 3) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno.

ART. 13 CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

- 1) Chiunque intenda occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.
- 2) La domanda, in bollo ai sensi di legge, deve, in ogni caso, contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
 - d) l'entità, espressa in metri quadrati o lineari e la durata dell'occupazione richiesta;
 - e) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, nel caso in cui l'occupazione consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - h) la sottoscrizione a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria con deposito di cauzione, da presentare nelle forme di legge, se richiesto dal Comune a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione o di eventuali danni.
- 3) La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta, idonea a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura dell'occupazione, con i riferimenti dimensionali anche rispetto a punti fissi esistenti.
- 4) Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

5) Nel caso in cui l'occupazione presupponga il rilascio di altro titolo è comunque necessario presentare domanda di occupazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 14
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1) Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento della concessione/autorizzazione soltanto in circostanze di urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato, oltre alla domanda intesa a ottenere la concessione/autorizzazione [in sanatoria] ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente Settore Comunale e alla Polizia Municipale che provvede ad accertare se sussistano le condizioni di urgenza. Il canone dovuto è versato all'atto del rilascio del provvedimento in sanatoria.

2) La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza comporta che l'occupazione sia considerata abusiva a tutti gli effetti, con l'applicazione delle sanzioni di legge nonché di quelle previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive.

3) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e ss. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 15
ISTRUTTORIA

1) Il Settore competente al rilascio della concessione/autorizzazione, ricevuta l'istanza o la comunicazione, procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione.

2) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 13 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.

4) Il rilascio della concessione/autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, *(previa presentazione di fideiussione, avente una scadenza di almeno 6 mesi oltre la scadenza dell'ultima rata, a copertura completa del piano, da presentare all'atto del ritiro della concessione)*, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

5) In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

ART. 16
OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1) Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione/autorizzazione o quando questo sia stato revocato, oppure scaduto e non prorogato.
- 2) Si considerano, altresì, abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione/autorizzazione.
- 3) In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti, il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando termine per provvedervi. Decorso, inutilmente il tale dato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.
- 4) Resta in ogni caso a carico degli occupanti abusivi ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione stessa.
- 5) Si applicano oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, quelle previste dall'art. 20, comma 4 e comma 5, del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 17
OCCUPAZIONI OCCASIONALI

- 1) In deroga all'art. 13 l'occupazione si intende concessa/autorizzata a seguito di presentazione di apposita comunicazione scritta all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'occupazione stessa, per le necessarie verifiche e per l'eventuale subordinazione all'adozione di specifiche prescrizioni che saranno tempestivamente segnalate, nelle seguenti ipotesi:
 - a) le occupazioni di superficie non superiore a 50 mq, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive o ricreative di durata non superiore alle 6 ore purché non comportino attività di vendita o somministrazione e/o non comportanti l'adozione di provvedimenti di modifica della circolazione;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
 - c) occupazioni effettuate dagli artisti di strada;

ART. 18
ATTO DI CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

- 1) L'atto di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione delle aree di cui all'art. 2, comma 1, lett a) del presente regolamento, contiene:
 - a) gli elementi di cui all'art. 13;
 - b) la durata dell'occupazione, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
 - c) le specifiche finalità per le quali è concessa l'occupazione, con l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata la concessione stessa;
 - d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.
- 2) La concessione/autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è cedibile e non è consentita la sub concessione. La concessione/autorizzazione è

trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività che si svolge utilizzando la medesima occupazione.

3) Chi intenda subentrare ai sensi del comma 2 deve fare richiesta di voltura all'Amministrazione entro 30 dal trasferimento, indicando gli estremi della concessione/autorizzazione di cui trattasi. La mancata richiesta nei termini comporta che l'occupazione sia considerata abusiva.

4) La voltura della concessione/autorizzazione, in ogni caso, non dà luogo a rimborso.

5) Ogni concessione/autorizzazione viene comunque rilasciata:

a) a termine, per una durata del tempo stabilito in fase di richiesta

b) senza pregiudizio alcuno dei diritti di terzi;

c) con obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento;

d) con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

6) Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. Il titolare dell'occupazione ha, in ogni caso, l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 19

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione/autorizzazione ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia previste per l'occupazione.

2. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ha l'obbligo di:

a) esibire, a semplice richiesta del personale competente, la concessione/autorizzazione;

b) pagare il canone alle scadenze prefissate;

c) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, avendo altresì cura del legittimo smaltimento degli stessi;

d) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

e) non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;

f) non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

g) evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume, in ogni caso, alcuna responsabilità.

h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale del Settore competente;

i) provvedere a proprie cura e spese, al termine dell'occupazione, al ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del titolare, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

ART. 20
RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

- 1) La concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è valida per il periodo in essa indicato.
- 2) Il titolare può chiedere il rinnovo dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi. La domanda di rinnovo deve essere presentata nelle forme e con le modalità di cui all'art. 13. In caso di istanza di rinnovo senza modificazione alcuna (*dimensione, ubicazione, uso e destinazione*), il Settore competente può procedere al rilascio senza l'istruttoria di cui all'art. 15.
- 3) Per le occupazioni permanenti, la richiesta, ai sensi del comma 2, deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza. Per le occupazioni temporanee, qualora si rendesse necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare ha l'obbligo di presentare, almeno 3 giorni prima della scadenza, richiesta di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta.
- 4) Il rinnovo o la proroga della concessione/autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, (*previa presentazione di fideiussione, avente una scadenza di almeno 6 mesi oltre la scadenza dell'ultima rata, a copertura completa del piano, da presentare all'atto del ritiro della concessione*), e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

ART. 21
DECADENZA DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

- 1) La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - ❖ violazione delle condizioni previste nella concessione/autorizzazione e;
 - ❖ violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo;
 - ❖ uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - ❖ mancato pagamento del canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere nei modi di legge;
 - ❖ mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nei 7 giorni successivi alla data di rilascio della concessione/autorizzazione, nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 3 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, salve proroghe per comprovate necessità.
- 2) Le violazioni sono accertate e contestate al concessionario dagli Uffici competenti, e la decadenza, che è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Relativo Ufficio comporta la cessazione degli effetti della concessione/autorizzazione con decorrenza dal momento in cui viene pronunciata.
- 3) La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 4) Resta fermo l'obbligo del titolare decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del titolare, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

- 5) La concessione/autorizzazione, in ogni caso, si estingue:
- ❖ per scadenza del termine, se non rinnovata;
 - ❖ per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 23;
 - ❖ in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del presente regolamento, entro 30 dal verificarsi dell'evento;
 - ❖ in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare.

ART. 22
REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE
DELLA CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

1) L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente utilizzabile l'occupazione può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione. Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo [*per danni ad esclusione delle spese documentate, effettivamente sostenute l'installazione dell'impianto e/o della strutture da rimuovere*].

2) La revoca, la sospensione e la modifica della concessione/autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente dal concessionario.

3) La modifica parziale o totale della concessione/autorizzazione può essere richiesta, al Settore competente, da parte del titolare, per motivate e specifiche esigenze sottoposte all'istruttoria del Settore competente al pari delle nuove richieste/istanze. In tale circostanza il provvedimento con il quale è disposta la modifica deve indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto che deve essere versato all'atto del rilascio del nuovo provvedimento.

ART. 23
RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

1) La rinuncia all'occupazione regolarmente concessione/autorizzazione, prima della sua effettuazione/prima del suo inizio, deve essere comunicata dal titolare o da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire al Settore competente. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione e contestualmente dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Non sono in ogni caso rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio dell'atto amministrativo.

2) In assenza della comunicazione di cui al comma 1, nei tempi previsti, il canone resta dovuto per il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione/autorizzazione.

3) E' consentita la cessazione anticipata dell'utilizzo del suolo pubblico, a occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non comporta la restituzione del canone versato ovvero il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4) Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza; per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.

ART. 24
CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

La concessione/autorizzazione delle aree per l'installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, è rilasciata in base alle modalità stabilite dall'apposito regolamento, come previsto dall'articolo 9 della Legge n.337 del 18/03/1968 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 25
**OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI, FIORI E PIANTE
ORNAMENTALI**

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di area o spazio pubblico, è soggetta a concessione/autorizzazione.
- 2) L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere da parte degli esercenti l'attività commerciale, è consentita nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e comunque nella salvaguardia del pubblico interesse.

ART. 26
**OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO
PUBBLICO**

- 1) Per collocare fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione/autorizzazione all'occupazione.
- 2) Il Settore competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori.

ART. 27
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione ai lavori.
- 2) Nel caso di domanda per l'occupazione di area per l'impianto di cantieri edili, al richiedente potrà essere richiesta un'idonea cauzione² che sarà restituita alla scadenza dell'occupazione dopo che il concessionario avrà comprovato di aver assolto tutte le obbligazioni e gli impegni assunti nei confronti del Comune.

ART. 28
OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI

- 1) Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi e negli archi di porticato è richiesta la preventiva concessione/autorizzazione comunale.
- 2) Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione e/o rimozione delle citate strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 29
OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

- 1) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato convenzionalmente di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.³
- 2) Per i serbatoi trova applicazione l'art. 35, comma 2, del presente Regolamento.

ART. 30
DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

- 1) Per le occupazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari, [con arrotondamento all'unità superiore], alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale.
- 2) Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto, quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione stessa, è quantificato moltiplicando la tariffa annuale prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie.
- 3) Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista lo specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata espressa in giorni.
- 4) Il canone è maggiorato del 150 % a titolo di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, non già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
- 5) Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
- 6) Nell'ipotesi di copertura con tettoie, tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze;
- 7) Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ART. 31
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI
PER LE OCCUPAZIONI

- 1) Le tariffe del canone sono determinate avendo riguardo alla classificazione di cui all'art. 11 (**All. n. 1**), al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'area stessa.
- 2) Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dalla normativa entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.
- 3) La tariffa è applicata nelle misure seguenti:
 - ZONA 1: tariffa di riferimento
 - ZONA 2: riduzione 15 % della tariffa di riferimento
 - ZONA 3: riduzione 30 % della tariffa di riferimento
- 4) Nel caso in cui l'occupazione insista su zone differenti, si applica la tariffa più elevata.

ART. 32
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE
PER LE OCCUPAZIONI

- 1) Le tariffe del canone sono determinate, avendo riguardo alla classificazione di cui all'art. 11 (**All. n. 1**), al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'area stessa.
- 2) Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dalla normativa entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.
- 3) La tariffa è applicata nelle misure seguenti:
 - ZONA 1: tariffa di riferimento
 - ZONA 2: riduzione 15 % della tariffa di riferimento
 - ZONA 3: riduzione 30 % della tariffa di riferimento
- 4) Nel caso in cui l'occupazione insista su zone differenti, si applica la tariffa più elevata.

ART. 33
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

- 1) Il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione entro il 28/02. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione/autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad € 600,00, il versamento può

avvenire in n. 3 (tre) rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il 28/02, 30/04, 30/06, dell'anno di riferimento. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili, alla data di rilascio della concessione/autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.

2) Il versamento del canone relativo alle occupazioni temporanee deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.

ART. 34
CANONE PASSI CARRABILI

1) La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

ART. 35
CANONE OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO

1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua di cui all'art. 31 del presente regolamento è ridotta ad 1/4

2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa di cui al comma 1, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 36
**CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA
DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria €1,50.

2) In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

3) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

4) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5) Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

LA DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 37 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

- 1) Chiunque intenda installare, modificare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato secondo quanto disposto dalle norme del Codice della Strada, dal presente regolamento, e dagli altri regolamenti comunali in materia anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.
- 2) La definizione dei singoli mezzi pubblicitari è contenuta nell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.S e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) L'impianto permanente ha durata tre anni salvo rinnovo. L'impianto temporaneo non può eccedere l'evento, e comunque, non può superare i sei mesi, fatta salva la pubblicità su teli in cantieri che può protrarsi per tutta la durata dei lavori.
- 4) L'installazione di mezzi pubblicitari avviene mediante presentazione di apposita richiesta di autorizzazione, in bollo ai sensi di legge, presso l'Ufficio competente, individuato con apposito atto amministrativo
- 5) La richiesta, deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica del luogo ove si intendono installare gli impianti;
 - d) la descrizione dell'impianto e/o del messaggio pubblicitario, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - e) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici eventualmente interessati dall'occupazione;
 - e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- 6) La richiesta, in particolare, dovrà essere corredata dei documenti richiesti nella domanda :
- 7) L'Ufficio competente competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a mantenere un registro in cui sono riportate, in ordine cronologico, le domande pervenute, le autorizzazioni rilasciate, tutti gli elementi utili per l'individuazione degli impianti (sommara descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitari) e dei soggetti titolari nonché la data di scadenza delle autorizzazioni. Le posizioni dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale
- 8) Una copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede dell'attività ed esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza.
- 8) Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni e alle prescrizioni di cui all'art. 23 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e all'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
- 9) La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assorbita da una dichiarazione da presentare al servizio di cui al comma 4, prima dell'inizio delle

della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.lgs n. 285/1992 non necessitano di autorizzazione amministrativa.

ART. 38
COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

- 1) La collocazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato è soggetta alle limitazioni dimensionali e quali – quantitative previste dall'eventuale Piano generale degli impianti (da approvarsi Delibera consiliare) e alle disposizioni contenute negli atti e nel regolamento attuativi.
- 2) La nozione di "centro abitato" è quella fornita dal D.lgs. 285/1992, art. 3, comma 1, punto 8 e art. 4, comma 1, come individuato cartograficamente da apposita Delibera di Giunta e vigente al momento della presentazione dell'istanza.

ART. 39
COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO

- 1) La collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 47 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495), con particolare riguardo all'art. 51, comma 2, e ss.mm.ii.

ART. 40
ISTRUTTORIA

- 1) Il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta l'istanza procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 36 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta.
- 3) Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
- 4) Il rilascio dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, *(previa presentazione di fideiussione, avente una scadenza di almeno 6 mesi oltre la scadenza dell'ultima rata, a copertura completa del piano, da presentare all'atto del ritiro della concessione)*, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

5) In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

ART. 41
ATTO DI AUTORIZZAZIONE

- 1) L'atto di autorizzazione, contiene:
 - a) gli elementi di cui all'art. 37;
 - b) la durata, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
 - c) le specifiche l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata l'autorizzazione;
 - d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.
- 2) L'atto di autorizzazione è rilasciato a titolo strettamente personale e non è cedibile. Esso è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria.
- 3) In caso di sub - ingresso nell'esercizio di un'attività il subentrante, qualora non apporti modifiche ai messaggi deve darne comunicazione entro 15(quindici) gg. dal sub - ingresso, ai fini della voltura, indicando gli estremi della autorizzazione originaria, allegando apposita autocertificazione che attesti l'assenza di ogni modifica modifiche alla situazione in essere.
- 4) La voltura dell'autorizzazione non dà, in ogni caso, luogo a rimborso.
- 5) La mancata richiesta e/o comunicazione nei termini di cui al comma 3, comporta che l'installazione e/o esposizione pubblicitaria sia considerata ad ogni effetto abusiva.
- 6) Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale modifica del messaggio pubblicitario richiede una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del vigente regolamento.
- 7) Ogni autorizzazione viene comunque rilasciata con l'obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento e con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove prescrizioni e/o condizioni.

ART. 42
DIRITTI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE

- 1) Il titolare dell'impianto deve installare, secondo le indicazioni e le condizioni tecniche dichiarate nell' autorizzazione, il mezzo pubblicitario richiesto.
- 2) Lo stesso ha diritto al mantenimento dell'impianto per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, salvo i casi di decadenza, di sospensione o modifica previsti dal vigente regolamento.

ART. 43
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE

- 1) Il titolare dell'impianto pubblicitario ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione del manufatto e delle strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune;

d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente.

e) all'effettuazione di tutti gli interventi necessari alla conservazione in condizioni di efficienza e decoro;

f) adempiere entro i termini stabiliti al pagamento del canone e di ogni altro onere previsto nell'atto autorizzativo.

2) Nel caso di interventi urgenti rivolti all'eliminazione di parti pericolanti, il titolare dell'impianto pubblicitario provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione all'Ufficio Competente.

3) In ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente oggetto di autorizzazione deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- ❖ amministrazione competente
- ❖ soggetto titolare
- ❖ numero di protocollo e data di presentazione dell'autorizzazione
- ❖ progressione km del punto di installazione e per le strade comunali l'indicazione del nome della via e del civico;
- ❖ data di scadenza

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

4) È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla sua rimozione, successivamente alla cessazione dell'attività esercitata.

5) È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari successivamente alla conclusione della manifestazione o spettacolo pubblicizzato, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali entro i seguenti termini:

- a) entro 24 ore per i segni orizzontali reclamistici;
- b) entro 24 ore per i cartelli pubblicitari stradali;
- c) entro 24 ore per gli striscioni, locandine e stendardi.

6) Qualora non vengano rimossi entro il limite di tempo di cui al comma 5, gli impianti saranno rimossi d'ufficio, senza ulteriore comunicazione ed a spese del titolare.

7) La presentazione dell'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi.

8) L'Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dello stato dei luoghi dal personale tecnico o da altro parimenti qualificato, per accertare le condizioni degli stessi.

ART. 44

MODIFICA O SOSTITUZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ferma restando la durata della stessa, intenda variare esclusivamente il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione, allegando il solo bozzetto del nuovo messaggio.

ART. 45
SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA

1) L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di autorizzazione. Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione delle spese documentate, effettivamente sostenute relativamente all'installazione dell'impianto e/o delle strutture, sostegni o supporti da rimuovere. L'atto con il quale è disposta la modifica deve altresì indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto in conseguenza della modifica stessa.

2) La revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente.

ART. 46
ESTENSIONE VALIDITA' TEMPORALE DELL'AUTORIZZAZIONE

1). Chiunque intenda mantenere in essere cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, per un periodo superiore a tre anni, quale periodo di validità delle autorizzazioni decorrente dalla data di rilascio delle stesse, deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 37 almeno 30 gg. prima della scadenza.

2) Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario indicato nell'autorizzazione è sufficiente allegare, alla richiesta, una autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di conferma delle caratteristiche dell'impianto, assenza di modifiche e sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva dell'impianto stesso. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente comma, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano la necessità di una nuova autorizzazione.

3) L'estensione della validità temporale dell'autorizzazione è, in ogni caso subordinata all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, *(previa presentazione di fideiussione, avente una scadenza di almeno 6 mesi oltre la scadenza dell'ultima rata, a copertura completa del piano, da presentare all'atto del ritiro della concessione)*, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

ART. 47
RINUNCIA ANTICIPATA (DISDETTA)

L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con specifica preventiva comunicazione al Settore competente e previa rimozione dell'impianto e di ripristino dei luoghi. La rinuncia non comporta la restituzione del canone versato ovvero il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata esposizione pubblicitaria.

ART. 48
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la violazione delle condizioni e/o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamento in materia;
 - c) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - d) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 10 (dieci) giorni dal rilascio;
 - f) la mancata esecuzione di quanto autorizzato nel termine di 30(trenta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione stessa;
 - g) il mancato pagamento del canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere nei modi di legge.
- 2) Le violazioni sono accertate e contestate al soggetto dai Settori competenti, e la decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento autorizzatorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
- 3) La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva esposizione pubblicitaria.
- 4) Resta fermo l'obbligo dell'interessato decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese dello stesso, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.
- 5) L'autorizzazione, in ogni caso, si estingue:
 - ❖ per scadenza del termine, se non rinnovata;
 - ❖ per rinuncia anticipata (disdetta) ai sensi dell'art. 47 del presente regolamento;
 - ❖ in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare del provvedimento autorizzatorio, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 del presente regolamento, entro 30(trenta) giorni dal verificarsi dell'evento;
 - ❖ in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare del provvedimento autorizzatorio.

ART. 49
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

- 1) Si considerano abusivi tutti i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione in corso di validità, oppure posti in opera in violazione delle condizioni e/o caratteristiche previste nell'autorizzazione.
- 2) In tali circostanze, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, assegnando termine per adempiere, provvedendo alla copertura della pubblicità. In caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.
- 3) Resta in ogni caso a carico degli autori della violazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'installazione abusiva.
- 4) Si applicano le sanzioni previste nel presente regolamento e le disposizioni dell'art. 23 del D.lgs. n. 285/1992 del Codice della Strada.

ART. 50
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Nel caso di cessazione, decadenza o revoca è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di rimuovere entro il termine dato dall'Amministrazione l'impianto pubblicitario e di procedere al ripristino delle cose e dei luoghi. In difetto procederà l'Amministrazione a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.

ART. 51
DETERMINAZIONE DEL CANONE
PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- 1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, [*con arrotondamento all'unità superiore*], indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
- 2) Si considerano permanenti, le esposizioni di messaggi pubblicitari, effettuate sulla base della relativa autorizzazione, aventi durata pari o superiore a 90 giorni. Si considerano, invece, temporanee, quelle aventi durata inferiori a 90 giorni.
- 3) Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, l'ammontare del canone dovuto, quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione stessa, è quantificato moltiplicando la tariffa annuale prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie.
- 4) Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata dell'esposizione espressa in giorni.
- 5) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio;
- 6) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alla superficie di ogni singola faccia.
- 7) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 8) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, in altre parole riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano come un unico mezzo pubblicitario agli effetti del calcolo della superficie imponibile.
- 9) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

ART. 52
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI
PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

- 1) Le tariffe del canone sono determinate avendo riguardo alla classificazione di cui all'art. 11 (**All. n. 1**), tenendo conto dell'effettivo impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione nonché all'incidenza, in termini di superficie e/o illuminazione, sull'arredo urbano.
- 2) Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, quanto previsto dalla normativa di riferimento entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.
- 3) La tariffa è applicata nelle misure seguenti:
 - ZONA 1: tariffa di riferimento
 - ZONA 2: riduzione 15% della tariffa di riferimento
 - ZONA 3: riduzione 30% della tariffa di riferimento
- 4) Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria insista su zone differenti, si applica la tariffa più elevata.

ART. 53
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE
PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

- 1) Le tariffe del canone sono determinate, avendo riguardo alla classificazione di cui all'art. 11 (**All. n. 1**), tenendo conto dell'effettivo impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione nonché all'incidenza, in termini di superficie e/o illuminazione, sull'arredo urbano.
- 2) Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.
- 3) La tariffa è applicata nelle misure seguenti:
 - ZONA 1: tariffa di riferimento
 - ZONA 2: riduzione 15% della tariffa di riferimento
 - ZONA 3: riduzione 30% della tariffa di riferimento
- 4) Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria insista su zone differenti, si applica la tariffa più elevata.

ART. 54
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

- 1) Il versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie permanenti deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione entro il 28/02. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi decorrenti dalla data di inizio dell'esposizione prevista nell'autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore a € 600, il versamento può avvenire in n. 3(tre) rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il 28/02, 30/04,

30/06 , dell'anno di riferimento. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili alla data di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto autorizzativo è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.

2) Il versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie temporanee deve essere di norma effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 55

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce il servizio per l'affissione, a cura del comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 56

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

3) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

4) Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso del canone versato entro novanta giorni.

5) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

Art. 57

TIMBRATURA DEI MANIFESTI

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'ufficio competente con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza della affissione.

Art. 58

ELENCO DELLE POSIZIONI

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, messo a disposizione.

Art. 59

MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

- 1) Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati.
- 2) Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
- 3) I manifesti di scorta sono, in ogni caso, distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione. Nel caso non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare se l'interessato trasmette i manifesti richiesti nei due giorni successivi.
- 4) Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale è stato pagato il canone, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

ART. 60

SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

- 1) Il Comune, si riserva, in ogni caso, la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

Art. 61

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare all'ufficio competente apposita commissione, contenente i dati identificativi del committente, l'indicazione del numero dei manifesti e contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone.
- 2) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.

ART. 62
DETERMINAZIONE DEL CANONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone, il cui pagamento deve essere effettuato a favore del comune che provvede alla loro esecuzione, contestualmente alla richiesta del servizio stesso.
- 2) La tariffa di riferimento, per ciascun foglio di dimensione sino a 70x100 cm,
 - per i primi di 10 giorni, di esposizione, è quella declinata dall'art. 1, comma 827 della Legge 27 dicembre 2019;
 - per ogni successivo periodo di 5 giorni o frazioni, è quella declinata dall'art. 1, comma 827 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 3) Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 63
ESENZIONI DEL CANONE

- 1) Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 64
RIDUZIONI DEL CANONE

- Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto del 50(cinquanta)%:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 65
DISCIPLINA SANZIONATORIA - ACCERTAMENTO

1) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, si applicano, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale:

a) un'indennità pari al canone dovuto, maggiorato del 50 (cinquanta)% per cento

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso⁴

2) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3) Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.⁵

4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo del canone nonché dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi. Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di un'apposita cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

5) [Per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25 ad € 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

6) In caso di omesso, parziale, tardivo pagamento del canone alle prescritte scadenze, si applica una sanzione del 30% sull'importo in tutto o in parte non versato o versato in ritardo. L'ammontare della sanzione, in attuazione della disciplina di cui all'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, sarà comunque pari, nel minimo ad € 25,00 e nel massimo € 500,00.]

7) Il Comune procede al recupero delle somme dovute in relazione ai canoni non versati e alle indennità previste per le occupazioni abusive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ART. 66
DISCIPLINA TRANSITORIA E NORME FINALI

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di TOSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 2021 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge ed in coerenza con la disciplina del presente regolamento, dandone comunicazione al titolare con indicazione del canone dovuto ovvero, in difetto, di disporre la revoca.
- 4) Resta in ogni caso salva la facoltà di rinuncia da parte del titolare, ai sensi del vigente regolamento.
- 5) Per quanto non disciplinato e disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.lgs n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
- 6) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N. 07 DEL 16.04.2021

OGGETTO: Richiesta parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente oggetto: " Approvazione Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dall'anno 2021 ai sensi art. 1, comma 816 della legge n. 160 del 27/12/2019.

Il sottoscritto **Dott. Carmelo Mauro Testa**, Revisore Unico dei Conti del Comune di Scaletta Zanclea, come da **deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 05/12/2018**;

- **Visto** l'art. 239 del D.lgs. n. 267/200 (T.U.E.L.), in materia di funzioni dell'organo di revisione;

- **Vista** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto: " **Approvazione Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dall'anno 2021 ai sensi art. 1, comma 816 della legge n. 160 del 27/12/2019.**

Premesso che l'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che il termine per approvare le disposizioni regolamentari con effetto retroattivo dal 1 gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15. 12.1997 n. 446, come integrato dall'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 e successivamente dall'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448, in base al quale "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 il quale a sua volta dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 30 comma 4 del D.L. 22.03.2021 n. 41 (c.d. Decreto Sostegno) – pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22.03.2021 – ha disposto un'ulteriore proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 30 aprile 2021;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che il suddetto Canone sostituisce per questo Comune, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;


Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che stabilisce che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dati tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Visti i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Ritenuto quindi di istituire il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1 gennaio 2021 ed approvare il relativo Regolamento;

Visto lo schema di Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 66 articoli;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);



Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Scaletta Zanclea avente come oggetto: ”
Approvazione Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dall'anno 2021 ai sensi art. 1, comma 816 della legge n. 160 del 27/12/2019.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Carmelo Mauro Testa



ALLEGATO "A"

VIE DI I^A CATEGORIA

- 1) PIAZZA DE GASPERI
- 2) PIAZZA DIVIETO
- 3) PIAZZA DON BOSCO
- 4) PIAZZA FRANZA
- 5) PIAZZA MUNICIPIO
- 6) PIAZZA SAPONARA'
- 7) PIAZZA STAZIONE
- 8) STRADA PROVINCIALE 31
- 9) STRADA PROVINCIALE 32
- 10) VIA CRISAFULLI
- 11) VIA NAZIONALE
- 12) VIA ROMA

VIE DI II^A CATEGORIA

- 1) CORSO SICILIA
- 2) PIAZZA SS. ANNUNZIATA
- 3) TRAVERSA II VIA ROMA
- 4) TRAVERSA TORRENTE DIVIETO
- 5) V.A REGINA ELENA
- 6) VIA ANTONINO MERENDA
- 7) VIA DON ANTONIO RUFFO
- 8) VIA FORAGGINE
- 9) VIA MADRE CHIESA
- 10) VIA ORTOGRANDE
- 11) VIA PESCATORI
- 12) VIA PROV.LE SCALETTA SUP.
- 13) VIA SERBATOIO
- 14) VIA TORRENTE SAPONARA'
- 15) VICO BRIGUGLIO
- 16) VICO CHIESA
- 17) VICO CIANO
- 18) VICO COLONNA
- 19) VICO FONTANA
- 20) VICO GRANDE
- 21) VICO GRIMI
- 22) VICO MARINAI
- 23) VICO PAOLUCCI
- 24) VICO RANERI
- 25) VICO TRIMARCHI

ALLEGATO "C"

VIE DI III^A CATEGORIA

- 1) CONTRADA AMENDOLARA
- 2) CONTRADA BERNARDO
- 3) CONTRADA CONVENTO
- 4) CONTRADA COSTA
- 5) CONTRADA CUTURI
- 6) CONTRADA DON SALVO
- 7) CONTRADA FALLUCCHE
- 8) CONTRADA FUCCATURA
- 9) CONTRADA LINATE
- 10) CONTRADA PIANO CAVOLI
- 11) CONTRADA RACINAZZI
- 12) CONTRADA ROCCAZZI
- 13) CONTRADA SAPONARA¹
- 14) CONTRADA SISINA
- 15) PIAZZA BELVEDERE
- 16) PIAZZA CROCE
- 17) RIONE POZZO
- 18) SALITA BELVEDERE
- 19) TRAV. II VIA PESCATORI
- 20) VIA BARACCA
- 21) VIA BORGO ANTICO
- 22) VIA BOTTESCO

23) VIA CAMARDA

24) VIA CAMPO SPOLETO

25) VIA CASALELLO PERIORE

26) VIA CASSARO

27) VIA CASTELLO

28) VIA CHIESA

29) VIA CONVENTO DEI PAOLOTTI

30) VIA COSTE

31) VIA D'ANNUNZIO

32) VIA DEL VECCHIO CINEMA

33) VIA FOTI

34) VIA GIAMPIGNA

35) VIA I GROTTI

36) VIA II GROTTI

37) VIA LUIGI RIZZO

38) VIA MANGANELLO

39) VIA MURAGLIELLO

40) VIA PALMARA

41) VIA PERGOLA

42) VIA PERGOLA I

43) VIA PERGOLA II

44) VIA PIANO I

45) VIA PIANO II

46) VIA PUNTALE

47) VIA S. ANTONIO

48) VIA S. GIUSEPPE

49) VIA SCALETTA SUPERIORE

50) VIA TINA

51) VIA TRAV. TINA

52) VIA TRAVERSA BARRICADE

53) VIA TRAVERSA CISTELLO

54) VIA XXI APRILE

55) VICO CROCE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dott. Andrea Le Cause



IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa Annalisa Cordaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

	<p>Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo e telematico Comunale</p> <p>dal <u>02/04/2021</u> al <u>15/04/2021</u></p> <p>Col n. <u>387</u> del Reg. pubblicazioni.</p> <p>IL MESSO MESSINA</p>
--	--

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n.44:

è stata/sarà affissa all'Albo Pretorio il **30/04/2021** per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11 c.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integr.);

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27-04-2021

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.12,comma 2, L.R. 44/91)
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

E' copia conforme all'originale
li,
Visto : **Il Segr. Comunale**

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio.....
Li,.....
Il Responsabile dell'Ufficio
.....